



ISTITUTO COMPrensIVO 1 CHIETI

Via Generale Carlo Spatocco 46 – 66100
tel. 0871 41249 - fax 0871 402626
codice fiscale 93048770692
codice meccanografico chic838006
Sito web: www.ic1chieti.edu.it
PEO: chic838006@istruzione.it
PEC: chic838006@pec.istruzione.it



ISTITUTO COMPrensIVO N. 1-CHIETI
Prot. 0009053 del 11/06/2024
I (Uscita)

REGOLAMENTO

CONTENENTE CRITERI PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO E PRECARIO DEI LOCALI DELL'ISTITUTO SCOLASTICO FORNITI DALL'ENTE LOCALE, LA CUI UTILIZZAZIONE E' RICHIESTA DA TERZI DELL'I.C. N. 1 DI CHIETI (CH)

ai sensi del D.I. 129/2018 – REGOLAM. CONTAB. SCUOLE

Approvato con delibera Consiglio di Istituto n. 134 del 23/05/2024

RIFERIMENTI NORMATIVI:

- VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
- RITENUTO di dover procedere ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del DI 129/2018 che attribuisce all'istituzione scolastica la facoltà di concedere a terzi l'utilizzazione temporanea degli edifici scolastici, forniti dall'ente locale, a condizione che l'uso sia compatibile con finalità educative, formative, ricreative, culturali artistiche e sportive e con i compiti dell'istituzione medesima;
- VISTO l'art. 96 del T.U. 16/04/1994, n. 297;
- VISTO l'art.45, comma 2, lettera d), del Decreto n.129 del 28 agosto 2018 (richiamato dall'art.38 precedentemente citato) che disciplina le competenze del Consiglio d'Istituto chiamato a deliberare sui criteri ed i limiti entro cui il Dirigente Scolastico può svolgere l'attività negoziale prevista dalla disposizione in esame;
- RITENUTA l'opportunità di fissare criteri e le modalità per la concessione in uso dei locali scolastici;

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

adotta il seguente

REGOLAMENTO CONTENENTE CRITERI PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO E PRECARIO DEI LOCALI DELL'ISTITUTO SCOLASTICO FORNITI DALL'ENTE LOCALE, LA CUI UTILIZZAZIONE E' RICHIESTA DA TERZI

Art. 1

Utilizzo locali, palestre e attrezzature sportive

- a. I locali e i beni scolastici possono essere concessi in uso temporaneo ad Istituzioni, Associazioni, Aziende, Enti o Gruppi organizzati, secondo modalità, termini e condizioni di seguito stabiliti, nel rispetto delle norme dettate dal D.I. 28 agosto 2018, n. 129;
- b. Previo accordo con le competenti autorità scolastiche e in base ad indirizzi del Ministro dell'Istruzione e del Merito a norma dell'art.1 della Legge 19/07/1991 n.216, in orari non dedicati all'attività istituzionale, le strutture scolastiche possono essere utilizzate per iniziative volte a tutelare e favorire la crescita, la maturazione individuale e la socializzazione della persona di età minore.
- c. L'utilizzazione temporanea dei locali dell'istituto può essere concessa a terzi per attività in orario extrascolastico e/o nei periodi di sospensione delle attività didattiche e comunque nel periodo compreso tra il 15 settembre e il 30 giugno, a condizione che la predetta attività abbia finalità di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini, sia compatibile con le finalità educative e formative dell'istituzione scolastica stessa. Le attività o iniziative proposte devono pertanto rispondere ai seguenti contenuti:
 - perseguire interessi di carattere generale e che contribuiscano all'arricchimento sociale, civile e culturale della comunità scolastica o della comunità civile più in generale;
 - essere svolte da Istituzioni, Associazioni o Enti, anche di volontariato, che operano a favore di terzi senza fini di lucro;
 - essere rivolta a tutta la popolazione e non essere pertanto discriminatoria, non avere fini di propaganda politica.

L'utilizzo dei locali in orario extrascolastico per attività integrative e rivolte agli alunni del Comprensivo può essere concesso gratuitamente mediante richiesta di Patrocinio. Le richieste di attività integrative e complementari (che si protraggono oltre l'orario curricolare e si inseriscono negli obiettivi formativi della scuola), provenienti dal territorio, dalle famiglie saranno vagliate dagli organi collegiali per la parte di loro competenza. **Nel caso in cui le richieste fossero relative all'utilizzo delle palestre e/o ad attività inerenti concessione di servizi (pre scuola, post scuola etc.), le istanze dovranno essere indirizzate all'ente proprietario il quale provvederà ad individuare i concessionari e a comunicare all'Istituzione scolastica**

i relativi esiti, al fine di consentire all'Istituzione scolastica di formalizzare la concessione. Qualora si riconoscesse la compatibilità dell'oggetto dell'istanza con le finalità educative e formative dell'istituzione scolastica, le proposte saranno infatti autorizzate e regolamentate annualmente nella programmazione del Consiglio di Istituto sulla base delle norme dettate dal D.M. n. 133 del 03/04/96 e del Regolamento D.P.R. n. 567 del 10/10/96 (Circ. Provv. n. 228 Prot. 18334 del 08/04/98 e norme successive). Chiaramente, le attività dell'Istituzione scolastica hanno assoluta priorità rispetto all'utilizzo dei locali da parte degli Enti concessionari interessati, pertanto non sarà possibile utilizzare i locali qualora siano in programma attività didattiche, incontri, eventi e attività organizzati dalla scuola, riunioni degli Organi Collegiali o del personale scolastico in genere. Tutte le altre richieste di utilizzo dovranno essere formalizzate per iscritto direttamente all'Istituzione scolastica, entro il 30 maggio. Le richieste verranno dapprima sottoposte al vaglio dell'Amministrazione scolastica per una verifica della sussistenza delle condizioni di legittimità. In caso positivo verranno presentate al Consiglio di Istituto per l'assunzione delle decisioni e la formalizzazione delle stesse con le relative deliberazioni.

L'utilizzo dei locali scolastici è consentito, al di fuori dell'orario del servizio scolastico, solo per attività compatibili con la destinazione degli edifici scolastici a compiti educativi e formativi. Non sarà concesso l'uso dei locali scolastici:

- a soggetti che perseguono fini commerciali e di lucro o esercitano attività con ambito di interesse privato;
- a partiti politici o movimenti, società, associazioni, organizzazioni, comitati e simili che ne costituiscano espressione diretta

d. I contributi da versare all'Istituzione scolastica variano in relazione alla tipologia di locale in concessione e all'utilizzo dello stesso e sono individuati come segue:

- **AULE:** l'utilizzo delle aule è previsto unicamente per attività e progetti rivolti esclusivamente agli alunni dell'Istituto comprensivo e previsti e deliberati nel PTOF.

- **AUDITORIUM:** l'utilizzo dell'Auditorium, nel periodo 1 settembre - 30 giugno, da parte di associazioni od enti no profit per un massimo di due giorni a settimana, è condizionato alla necessità da parte dell'utilizzatore di provvedere alla regolare pulizia del locale ed è soggetto ad un contributo pari a:

a) 1 giorno a settimana (Fascia oraria 16.00-23.00) per l'intero anno scolastico: € **1500** da versare in due soluzioni: € 1000 entro il 31 ottobre dell'a.s. di riferimento ed € 500 entro il 31 marzo successivo

b) 2 giorni a settimana (Fascia oraria 16.00-23.00) per l'intero anno scolastico: € **2000** da versare in due soluzioni: € 1000 entro il 31 ottobre dell'a.s. di riferimento ed € 1000 entro il 31 marzo successivo

c) evento singolo nella fascia oraria 16.00-23.00: € **300** da versare entro e non oltre 15 gg dall'evento. La richiesta dovrà pervenire con 2 mesi di preavviso e verrà evasa in ordine alla disponibilità della struttura stessa.

- **PALESTRE:** l'utilizzo delle palestre e delle attrezzature sportive è disciplinato nel titolo "Regolamento di utilizzo delle palestre e delle attrezzature sportive" del presente Regolamento di Istituto. L'utilizzo, per un massimo di cinque giorni a settimana, è condizionato alla necessità da parte dell'utilizzatore di provvedere alla regolare pulizia del locale. Il contributo da versare all'Istituzione scolastica, al massimo in due rate (1^ rata entro il 15 novembre, 2^ rata entro il 15 di marzo), è individuato come segue:

- a) € 20/h fino a n. 2 ore di utilizzo giornaliero;
- b) € 900 - n. 1 giorno di utilizzo a settimana (Fascia oraria 16.30-23.00) per l'intero anno scolastico
- c) € 1.800 - n. 2 giorni di utilizzo a settimana (Fascia oraria 16.30-23.00) per l'intero anno scolastico
- d) € 2.700 - n. 3 giorni di utilizzo a settimana (Fascia oraria 16.30-23.00) per l'intero anno scolastico
- e) € 3.600 - n. 4 giorni di utilizzo a settimana (Fascia oraria 16.30-23.00) per l'intero anno scolastico
- f) € 4500 - n. 5 giorni di utilizzo a settimana (Fascia oraria 16.30-23.00) per l'intero anno scolastico

Si precisa che nel caso in cui l'utilizzo degli ambienti sia dedicato ad attività e progetti rivolti esclusivamente agli alunni dell'Istituto comprensivo e previste e deliberate nel PTOF la concessione è da intendersi ad uso gratuito.

I canoni a costo zero possono essere restituiti con servizi resi alla scuola in orario scolastico, o quote sconto da concordare per quelle attività che prevedano un onere a carico delle famiglie dell'Istituto, come pre scuola, post scuola, nel periodo 15 settembre - 15 giugno.

e. In relazione all'utilizzo dei locali il concessionario deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni oggetto di apposita convenzione sottoscritta dal Dirigente scolastico e dal rappresentante legale del soggetto richiedente:

1. dichiarare le finalità del soggetto richiedente e quelle delle attività per le quali è richiesto l'utilizzo dei locali;
2. indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente per l'istituzione scolastica;
3. osservare incondizionatamente l'applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di salute, igiene, sicurezza e salvaguardia del patrimonio, vigilando che coloro che sono presenti durante le attività per cui si concedono i locali non entrino in aree precluse e non oggetto di concessione;
4. riconsegnare i locali, dopo il loro uso, in condizioni idonee a garantire il regolare svolgimento delle attività dell'istituzione scolastica;
5. assumere la custodia dei locali oggetto di concessione, compresa quella dei beni contenuti nei locali e di eventuali chiavi o codici di accesso, e rispondere, a tutti gli effetti di legge, delle attività e delle destinazioni del bene stesso, tenendo allo stesso tempo esente la scuola e l'ente proprietario dalle spese connesse all'utilizzo;
6. stipulare una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo;

7. avvertire immediatamente il Dirigente scolastico per ogni eventualità che comporti criticità o problematiche nell'uso dei locali.
- f. Le richieste di concessione dei locali scolastici, per eventi saltuari (da n. 1 g fino ad un massimo di 5 giorni) devono essere inviate per iscritto all'Istituzione scolastica almeno 30 giorni prima della data di uso richiesta e dovranno contenere, oltre all'indicazione dell'oggetto, il soggetto richiedente, il nominativo del responsabile legale e la dettagliata descrizione dell'attività prevista. Il Dirigente scolastico verifica se la richiesta è compatibile con le disposizioni del presente regolamento e se i locali sono disponibili per il giorno e nella fascia oraria stabilita. Se il riscontro è positivo, il Dirigente scolastico procede alla stipula di apposita convenzione.
- g. Il Dirigente scolastico concede i locali anche in deroga a quanto previsto dalla presente delibera, purché senza ulteriori oneri per l'istituzione scolastica e l'Ente proprietario, in casi del tutto eccezionali da motivare dettagliatamente e qualora le attività previste siano particolarmente meritevoli in riferimento alle finalità dell'Istituzione scolastica.
- h. Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo degli stessi. L'istituzione scolastica e/o il Comune devono in ogni caso ritenersi sollevati da ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni a persone o cose o incidenti diretti o indiretti derivanti dall'uso dei locali da parte dei concessionari, che dovranno pertanto presentare apposita assunzione di responsabilità e sono tenuti a cautelarsi al riguardo mediante stipula della sopraindicata polizza assicurativa o adottando altra idonea misura cautelativa (Decreto Interministeriale n. 129 del 28-08-2018). Tale polizza può anche intendersi generale per l'attività dell'Associazione/ Ente e dovrà prevedere adeguati massimali di copertura dei rischi ed operante anche per l'uso, a qualsiasi titolo, di locali per lo svolgimento delle attività del concessionario.
- Resta inteso che somme riferite ad eventuali franchigie e/o scoperti restano in ogni caso a carico del Concessionario. L'utilizzatore deve essere a conoscenza delle norme previste dal D. Lgs. n. 81/08 in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro, in particolare conoscere il Piano Di Emergenza (piano di evacuazione) dell'edificio scolastico oggetto di uso, nonché tutte le vie di fuga disponibili in caso di incendio o di altri eventi calamitosi. Tale piano, disponibile presso l'Istituzione Scolastica competente per l'edificio concesso in uso, dovrà essere acquisito assieme alle ulteriori informazioni e disposizioni gestionali che l'Istituzione Scolastica medesima potrà fornire e/o impartire.
- i. Per l'utilizzazione dei locali e dei beni, sulla base delle regole stabilite ai precedenti punti, sono previste, a carico del concessionario, i canoni concessori che l'Ente Locale stabilirà, da versare direttamente allo stesso.

- l. L'utilizzo dei locali può essere revocata in qualsiasi momento dall'Istituzione scolastica per giustificati motivi.
- m. In riferimento alla concessione di utilizzo delle palestre si rinvia a quanto disciplinato nel titolo denominato "Utilizzo palestre e attrezzature sportive" e, per quanto concerne gli aspetti legati ai contributi da versare all'Istituzione scolastica, al tariffario di cui all'Art. 3 del presente Regolamento.

Art. 2

Utilizzazione siti informatici

a. L'Istituzione scolastica può ospitare sul proprio sito web materiali, informazioni e comunicazioni forniti da associazioni di studenti e associazioni di genitori, collegamenti a siti di altre istituzioni scolastiche, associazioni di volontariato o enti di interesse culturale o con finalità coerenti con quelle dell'Istituzione scolastica stessa, allo scopo di favorire sinergie tra soggetti comunque coinvolti in attività educative e culturali.

b. La convenzione sottoscritta dal Dirigente scolastico e dal rappresentante legale del soggetto ospitato, in particolare, dovrà contenere:

1. il nominativo del responsabile interno del servizio che, previa designazione da parte del Dirigente scolastico, seleziona i contenuti immessi nel sito;
2. il nominativo del responsabile del soggetto ospitato;
3. la specificazione della facoltà del Dirigente scolastico di disattivare il servizio qualora il contenuto risultasse in contrasto con le finalità dell'Istituzione scolastica.

c. Divieti particolari: per le finalità del regolamento, è vietata la concessione per usi assimilabili ad attività di pubblico spettacolo. È fatto divieto inoltre di introdurre nelle strutture e negli spazi scolastici concessi in uso attrezzature incompatibili con la destinazione d'uso degli stessi o comunque estranei all'attività per cui è concesso l'uso.

Nei locali chiusi è fatto altresì divieto di fumare e di introdurre o somministrare alimenti, ad eccezione di bevande non alcoliche in contenitori infrangibili.

L'Istituzione Scolastica può determinare, ai fini della loro migliore conservazione e funzionalità, specifiche modalità di utilizzo delle attrezzature, di cui siano dotati i laboratori e le aule speciali richieste in uso.

La durata della concessione d'uso é sempre da intendersi tra il 15 settembre e il 30 giugno di ogni anno scolastico e decade di diritto trascorso il periodo per la quale è stata rilasciata.

La revoca della concessione è disposta dall'amministrazione comunale, su proposta del Dirigente scolastico, previa diffida al concessionario, trasmessa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero per posta elettronica certificata presso il recapito indicato nella domanda, a cessare immediatamente dai comportamenti in violazione di norme di legge, del presente regolamento o delle indicazioni d'uso impartite.

La decadenza o la revoca della concessione non esonera il concessionario dalla responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni occorsi a persone o cose.

I concessionari che non provvedono al risarcimento dei danni prodotti alle strutture ed ai relativi arredi ed attrezzature mediante il versamento dell'importo secondo quanto stabilito dall'art. 5, cessano immediatamente dal diritto di utilizzo di qualsiasi struttura concessa o concedibile in uso ai sensi del presente regolamento, fatte salve le ulteriori sanzioni di legge.

Art. 3

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni normative nazionali e comunitarie in materia.

Sono disapplicate le disposizioni del regolamento in contrasto con le suddette norme nazionali e comunitarie già in vigore e con quelle che eventualmente entreranno in vigore successivamente.

Tutte le delibere precedentemente adottate dal Consiglio d'istituto novellate dal presente regolamento si intendono abrogate.

Art. 4

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla approvazione da parte del Consiglio d'istituto.

Art. 5

Pubblicità del regolamento

Il presente regolamento viene pubblicato nel sito istituzionale dell'Istituzione Scolastica nella sezione "Regolamenti" e "Amministrazione Trasparente".